

## NOTIZIE INARCASSA

08 Giugno 2020

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

### IN EVIDENZA

#### EMERGENZA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI – BONUS 600 EURO

E' stato pubblicato il 5 giugno 2020 il Decreto Ministeriale che ha definito le modalità di attribuzione dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (DI 29 maggio 2020).

#### EROGAZIONE AUTOMATICA E TEMPORANEE PER I BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DEL MESE DI MARZO

Ai beneficiari dell'indennità di marzo, a condizione che non siano diventati nel frattempo **pensionati**, il bonus verrà erogato **automaticamente**, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Gli associati che hanno l'esigenza di **modificare le coordinate di accredito** trasmesse in precedenza, devono inviare una PEC a **protocollo@pec.inarcassa.org**, con l'indicazione del nuovo IBAN, con oggetto "richiesta indennità mese di aprile" e chiamare il call center per segnalarlo.

I tempi di liquidazione del bonus saranno resi noti quanto prima.

#### NUOVI BENEFICIARI

I professionisti iscritti che **non hanno percepito l'indennità a marzo**, potranno inoltrare la domanda, per il mese di aprile, tramite Inarcassa On line, dall'8 giugno all' 8 luglio 2020, seguendo le istruzioni riportate di seguito nel paragrafo "COME FARE DOMANDA".

Possono accedere all'indennità del mese di aprile tutti i professionisti che siano **iscritti a Inarcassa** con decorrenza anteriore o uguale alla data del **23 febbraio 2020**, oppure che siano stati **cancellati** tra il **23 febbraio** ed il **30 aprile 2020**.

Hanno diritto all'indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la **decorrenza** di iscrizione è anteriore o uguale al **23 febbraio 2020**.

Possono presentare la domanda anche i **titolari di pensione ai superstiti** (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).

#### REQUISITI

Per l'indennità relativa al mese di aprile, il professionista deve dichiarare il "**reddito professionale**". E' stato **eliminato l'obbligo** di dichiarare il "reddito complessivo" previsto per il bonus del mese di marzo.

Possono beneficiare dell'indennità di 600 euro:

**a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:**

- nell'anno di imposta **2018** abbiano conseguito un **reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;**
- nell'anno di imposta **2018** abbiano conseguito un **reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per **cessazione dell'attività** si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.**

Per **riduzione o sospensione dell'attività** lavorativa si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.** A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

**b) Professionisti iscritti nel corso dell'anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020** che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'**

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1, comma 5).

**E' invece cumulabile con le [misure emanate da Inarcassa](#).**

**COME FARE DOMANDA**

**Professionisti che hanno percepito l'indennità di marzo** - Coloro che hanno ricevuto l'indennità del mese di marzo non devono inoltrare domanda. L'indennità del mese di aprile sarà liquidata automaticamente da Inarcassa.

**Professionisti che non hanno percepito l'indennità di marzo ma vogliono richiederla per il mese di aprile** - L'istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Gli associati devono presentare la domanda **esclusivamente in via telematica** tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dall' 8 giugno all' 8 luglio 2020.

Il modulo su Inarcassa On Line sarà accessibile, dalle ore 14 dell'8 giugno, dal menu "domande e certificati" alla voce **Domande** ( riquadro "Aiuti economici") e si chiama 'Indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020'. La **compilazione è semplice e guidata, prevede**

### **l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN.**

Occorre allegare copia del **documento d'identità** in corso di validità e del **codice fiscale** (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).

### **LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'**

Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l'indennità, rispettando strettamente il criterio cronologico di arrivo.

### **BONUS DI MAGGIO**

L'erogazione dei bonus per il mese di maggio sarà disciplinata da un nuovo e diverso Decreto attuativo Interministeriale.

Per approfondimenti

<https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8278.html>

## **DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO SOGGETTIVO – SCADENZA 31 LUGLIO**

Fino al 31 luglio si può chiedere la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo per l'anno 2020. Il Consiglio di Amministrazione **ha posticipato i termini** per inoltrare la richiesta – di norma in scadenza al 31 maggio - e consentire così agli associati una migliore valutazione sulle prospettive reddituali dell'anno in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per approfondimenti

<https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8272.html>

## **COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON F24**

**Dal 1° giugno sarà possibile utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Inarcassa.**

Si conclude così un lungo percorso, iniziato con la modifica dell'art. 10.5 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 che ha introdotto il Modello F24 come strumento di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da professionisti **iscritti, non iscritti e società di ingegneria**.

Successivamente all'approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati è stato possibile attivare, con Agenzia delle Entrate, l'iter per regolamentare il servizio di riscossione, che si è concluso il 27 novembre 2019 con la stipula di una specifica convenzione.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 22/E** del 12 maggio 2020, ha infine pubblicato

l'istituzione delle "causali contributo" da utilizzare nella compilazione del modello F24.

Per approfondimenti:

<https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/contenuti-speciali/articolo8266.html>

### **NOVITÀ IN MATERIA DI RISCATTI E RICONGIUNZIONI DAL 1° GENNAIO 2021**

Con nota del 27/04/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato le modifiche al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che il Comitato Nazionale dei Delegati aveva deliberato nell'adunanza del 28/02 e 01/03 2019.

Le novità principali riguardano i requisiti di accesso alla **ricongiunzione non onerosa** e il **calcolo della relativa quota** di pensione.

Nello specifico:

- a) la **ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi anteriori al 2013** - come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è permessa agli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa;
- b) vengono introdotti **parametri specifici per il calcolo** della quota di pensione dei periodi ricongiunti con "metodo contributivo" per tener conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti.

Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

Per approfondimenti

<https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8264.html>

### **Numeri e riferimenti utili**

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318
- RBM Salute 800.991775
- Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446
- Call Center 02.91979700
- Sito Inarcassa: [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)
- PEC di Inarcassa: [protocollo@pec.inarcassa.org](mailto:protocollo@pec.inarcassa.org)
- Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco